

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

Istituzione Casa di Riposo "A. Penasa"

Via S. Rocco, 1 – 36030 VALLI DEL PASUBIO (VI)

P.I. 00398190249

Amministrazione Tel. 0445 630955 Fax 0445 592336

E-Mail: direzione@vallidelpasubio.191.it

PEC: cdrpenasa.comune.vallidelpasubio.vi@pecveneto.it

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO DELLA BIANCHERIA PIANA ALL'ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO A. PENASA PER MESI 36 (TRENTASEI), eventuali RINNOVO di mesi 36 e proroga tecnica di mesi sei

CAPITOLATO

Sommario:

- Art. 1 – ENTE APPALTANTE
- Art. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO
- Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO
- Art. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO
- Art. 5 - PRESTAZIONI DEL SERVIZIO
- Art. 6 - MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 7 - FINALITÀ' E OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
 - 7.1- INVENTARIO E DOTAZIONE INIZIALE
 - 7.2- REINTEGRO BIANCHERIA USURATA O SCARTATA
 - 7.3- CARATTERISTICHE QUALITATIVE
 - 7.4- MODALITÀ' DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA DOTAZIONE
 - 7.5- PENALITÀ'
 - 7.6- RESPONSABILITÀ' VERSO TERZI
- Art. 8 – FINANZIAMENTO
- Art. 9 – IMPORTO A BASE DI GARA
- Art. 10 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 11 - CONSEGNA DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA
- Art. 12 - DURATA DEL SERVIZIO E PROROGA
- Art. 13 - ONERI PER LA SICUREZZA
- Art. 14 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI
- Art. 15 – CONTRATTO D'APPALTO
- Art. 16 – PREZZI E REVISIONI
- Art. 17 – MODALITÀ' DI PAGAMENTO
- Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
- Art. 20 – RECESSO DAL CONTRATTO
- Art. 21 – ESECUZIONE DEL DANNO
- Art. 22 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO
- Art. 23 – OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI E NORME
- Art. 24 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
- Art. 25 – TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 26 – CONTROVERSIE

Art. 27 – RISERVATEZZA – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 28 – TUTELA DELLA PRIVACY
Art. 29 – DOMICILIO FISCALE, RECAPITO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Art. 30 – RINVIO

1. ENTE CHE STIPULERA' IL CONTRATTO

Comune di Valli del Pasubio Istituzione Casa di Riposo "A. Penasa"
Via San Rocco, 1 – 36030 Valli del Pasubio (VI) – P. Iva 00398190249
Responsabile di riferimento: Dr.ssa Cavion Barbara – Direttore
Tel. 0445 630955-1 fax 0445 592336
E mail: direzione@vallidelpasubio.191.it
PEC: cdrpenasacomune.vallidelpasubio.vi@pecveneto.it

2. OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO

L'appalto consiste nel servizio di lavanderia e noleggio della biancheria piana, con le modalità indicate nel presente capitolato speciale.

Il presente capitolato speciale descrittivo prestazionale costituisce altresì il progetto del servizio e contiene tutti gli elementi a tal fine stabiliti dall'art 23 del D. Lgs 50/2016.

Esso rappresenta il documento tecnico che deve guidare i soggetti partecipanti alla gara d'appalto per l'aggiudicazione del servizio oggetto di affidamento. Questo documento, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti di gara.

Le modalità di esecuzione del servizio e le caratteristiche salienti di riferimento del servizio che potranno essere migliorate ma non derogate, sono descritte nel presente capitolato.

Il servizio riguarda l'attività di lavanolo della biancheria piana per l'Istituzione Casa di Riposo "A. Penasa" Via San Rocco, 1 – 36030 Valli del Pasubio (VI) ed è dotata di 67 posti letto per non autosufficienti.

Il servizio appartiene alla categoria CPV 98310000-9.

Il servizio oggetto della presente gara deve essere considerato ad ogni effetto servizio pubblico e quindi per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

L'ente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso della convenzione, ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell'importo del contratto, allo stesso prezzo e alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l'appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440.

3. DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di avvio del servizio prevista presumibilmente il giorno 01.11.2021, o da altra data evidenziata nella comunicazione di affidamento del servizio in funzione dei tempi di aggiudicazione.

E' consentito, ad esclusiva facoltà del committente, di disporre il rinnovo del contratto alle stesse condizioni e per la durata di ulteriori anni 3.

Per motivi tecnici potrà essere richiesta una ulteriore proroga di mesi 6 (sei) per un totale massimo di mesi 78 (settantotto).

La ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio entro 30 giorni dalla stipula del contratto ovvero dalla consegna in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto ed avrà l'obbligo di continuare lo stesso alle condizioni convenute, fino a quando l'Ente abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque per almeno 90 giorni dalla data della scadenza salvo pattuizioni diverse.

I primi 6 mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui per ragioni di comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla ditta, il contratto potrà essere disdettato almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di prova, mediante comunicazione PEC.

Decorso i 6 mesi di prova il contratto si intenderà automaticamente confermato per l'intero periodo. Nel caso di mancato superamento del periodo di prova all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni.

In seguito allo scioglimento del contratto, l'Ente appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento dei servizi all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

4. AMMONTARE DELL'APPALTO

Si rimanda a quanto definito nel disciplinare di gara.

5. PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Articoli da noleggiare, lavare, stirare, rammendare

Le 2 tabelle sottostanti riportano rispettivamente la descrizione (le caratteristiche tecniche, misure) e la quantificazione dei lavaggi annuali degli articoli da noleggiare, lavare, stirare, rammendare. Con consumo si intende la riconsegna in sede del materiale pulito al netto del materiale non conforme.

TABELLA articoli da noleggiare, lavare, stirare e rammendare.

	ARTICOLO	CARATTERISTICHE	MISURE	QUANTITA' ANNUALI IN NUMERO DI PEZZI	
				NUCLEO VALLI 1-3	NUCLEO VALLI 2
1	Lenzuola sotto	Tecnico - 80% cotone	200 x 90	3.900	1.560
2	Lenzuola sopra	Tecnico - 80% cotone	260 x 150	4.680	3.900
3	Federe	cotone	55 x 90	4.680	4.680
4	Traverse	Tessuto tecnico	89 x 89	7.800	12.480
5	Copriletto giallo	Tessuto tecnico ignifugo	280 x 170	1.248	0
	Copriletto verde	Tessuto tecnico ignifugo	280 x 170	0	2.184
	Copriletto azzurro	Tessuto tecnico ignifugo	280 x 170	1.248	0
6	Asciugamano viso	spugna	60 x 100	12.480	14.040
7	Telo bagno	spugna	100 x 150	3.120	0
8	Telo cotone	cotone	180 x 120	1.560	1.040
9	Sacchi raccolta biancheria sporca			adeguati	adeguati

Le indicazioni relative alle dimensioni degli articoli sono di riferimento. La Ditta concorrente potrà presentare anche prodotti con caratteristiche tecniche leggermente diverse da quanto sopra indicato.

Le descrizioni e dotazioni indicate devono essere garantite dalla ditta alla data di inizio del servizio e mantenute integre (in qualità e quantità) per tutta la durata del contratto, con obbligo di reintegro con articoli nuovi, della biancheria piana che si presenti usurata, macchiata o comunque non rispondente a criteri di pulizia e decoro.

E' ammessa la riparazione dei capi leggermente deteriorati (che rimane a carico dell'appaltatore), purché la medesima non contrasti con le funzionalità ed il decoro degli stessi, a giudizio insindacabile del personale di controllo dell'Ente.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre mantenere presso il magazzino dell'Ente scorte a livelli tali da garantire l'approvvigionamento di ciascun nucleo in caso di sopravvenute difficoltà dovute a causa di forza maggiore, scioperi od altro.

Le **caratteristiche qualitative del materiale** sopra indicato sono richieste espressamente, saranno accettati prodotti diversi purchè ritenuti dall'Ente migliorativi e se inseriti nel progetto che ne attesti l'effettivo maggior vantaggio per l'Ente.

Qualora i capi, o quant'altro fornito, siano causa dimostrabile di riscontrati fenomeni allergici, di irritazione etc., l'Impresa dovrà trovare una soluzione alternativa senza alcun aggravio di spesa per L'Ente.

SACCHI PER LA BIANCHERIA SPORCA:

La lavanderia dovrà fornire un adeguato quantitativo di sacchi per la raccolta della biancheria sporca, diversificati nei colori per differenziare la tipologia della biancheria contenuta.

E' fatto obbligo alla ditta di garantire che al Committente sia consegnato in dotazione un numero congruo di sacchi destinati al ritiro della biancheria piana sporca. Tale dotazione, tenuto conto del numero di consegne settimanali, dovrà essere sempre ripianata in modo tale da non costringere il committente a provvedere con mezzi propri alla raccolta e diversificazione della biancheria.

La fornitura dovrà comprendere anche sacchi identificabili per la **biancheria infetta**.

Qualora la Ditta non provveda a fornire un quantitativo adeguato, eventuali costi saranno addebitati alla Ditta.

La ditta dovrà garantire all'Ente scorte di materiale tali da garantire i bisogni di ciascun nucleo per una settimana.

TABELLA articoli da lavare.

La tabella sottostante riporta la dotazione di articoli di proprietà dell'Ente e indica le quantità presunte di lavaggi annuali, suddivise per articolo. Viene richiesto il lavaggio e la stiratura. La sostituzione dell'articolo è a carico dell'Ente appaltante.

	Articoli	quantità	Lavaggi annuali
1	Materassi	67	2
2	coprimacchia	60	52

6. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

La ditta dovrà effettuare un servizio onnicomprensivo. Sono a carico dell'appaltatore:

- raccolta biancheria sporca dal punto di raccolta individuato dall'Ente;
- riconsegna della biancheria pulita.

Il servizio dovrà essere effettuato almeno 3 giorni su 7 (lunedì, mercoledì e venerdì). In caso di festività consecutive il ritiro e la consegna saranno comunque garantiti almeno tre volte alla settimana.

La consegna e il ritiro della biancheria dovranno essere effettuata presso l'Istituzione Casa di Riposo "A. Penasa" in giorni concordati con il referente e almeno 3 volte la settimana. La consegna dovrà avvenire nella fascia oraria dalle 08.00 alle 10.00. Eventuali variazioni potranno essere effettuate previ accordi con il responsabile designato dal Committente anche in base a eventuali

proposte migliorative come da progetto e comunque subordinate all'accettazione da parte dell'Ente.

Nel corso di festività infrasettimanali coincidenti ai giorni di ritiro, lo spostamento del servizio dovrà essere preventivamente concordato con il Responsabile, in modo da garantire la continuità del servizio.

7. FINALITA' E OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

Il progetto di gestione del servizio proposto dal concorrente dovrà garantire i seguenti benefici per l'Istituzione Casa di Riposo "A. Penasa":

- Risparmio sui tempi di gestione della biancheria in uscita ed entrata;
- Massimo controllo quantitativo e qualitativo della biancheria e sui tipi e modalità di lavaggio, che garantisca il massimo dell'igiene;
- Utilizzo di biancheria piana tecnica (no stiro) con soluzioni innovative che facilitano le operazioni di rifacimento letti con conseguente risparmio per l'Istituzione Casa di Riposo "A. Penasa" circa l'utilizzo di prodotti monouso e una sensibile riduzione delle prestazioni del personale. In particolar modo se ne chiede l'utilizzo per il lenzuolo sotto, la traversa e parte delle lenzuola sopra ad esclusione delle federe.

7.1 INVENTARIO E DOTAZIONE INIZIALE.

All'avvio del servizio la Ditta fornire alla struttura una dotazione minima di biancheria piana pari a 3 (tre) kit di biancheria per posto letto.

Almeno una volta l'anno e comunque ad ogni richiesta dell'Ente nel caso in cui dovessero ravvisare carenze nella dotazione iniziale, la Ditta affidataria dovrà provvedere di concerto con l'Istituzione Casa di Riposo "A. Penasa" e senza oneri a carico della stessa, all'inventario della biancheria, verificando il carico in essere in contraddittorio tra le parti.

7.2 REINTEGRO BIANCHERIA USURATA O SCARTATA.

Il reintegro con articoli di nuova fattura della biancheria piana è a totale carico della Ditta Appaltatrice senza aggravio di spesa per il committente.

Sono a carico della Ditta appaltatrice il ritiro e l'immediato reintegro della biancheria macchiata o comunque non rispondente a criteri di pulizia e decoro.

Il reintegro, a qualsiasi titolo dovuto, dovrà essere effettuato entro la consegna successiva alla segnalazione da parte del committente.

Qualora, trascorso il citato termine, l'appaltatore non abbia adempiuto il suo obbligo, il committente si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, il servizio necessario e non espletato dall'appaltatore addebitandone l'importo all'appaltatore.

A garanzia di tale obbligo, il committente può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all'impresa in relazione ad altre forniture in corso con la stazione appaltante.

Il ritardo sulle operazioni di reintegro potrà essere considerato motivo di contestazione.

L'appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente al committente, le inadempienze e le irregolarità che si verificano nell'esecuzione del servizio.

Il committente provvederà alla vigilanza e al controllo per mezzo dei propri Uffici, dai quali l'appaltatore riceverà direttamente le disposizioni e gli ordini di servizio inerenti.

Tutte le comunicazioni tra le parti, incluse segnalazioni, richieste e contestazioni potranno essere effettuate dal committente tramite posta elettronica o Pec.

Il committente si riserva inoltre la facoltà di apportare modifiche o variazioni, temporanee o definitive, sui tempi e sulle modalità di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, a suo insindacabile giudizio.

Il direttore dell'esecuzione, nominato ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. 207/2011 è la Dr.ssa Cavion Barbara.

7.3 CARATTERISTICHE QUALITATIVE.

Il prodotto oggetto del noleggio dovrà essere della migliore qualità e non usurato, in particolare per alcuni articoli si richiedono le seguenti caratteristiche minime:

- devono essere fornite dopo un adeguato numero di lavaggi tali da rendere l'articolo utilizzabile, privo quindi da eccessi di colla che ne pregiudichino l'uso essendo gli articoli a diretto contatto con l'ospite;
- gli articoli forniti dovranno mantenere nel tempo le loro caratteristiche sia qualitative sia di misura e in caso contrario il committente ne richiederà la sostituzione;
- Tutta la biancheria piana dovrà essere confezionata con l'impiego di tessuti morbidi in puro cotone 100% tipo: "AMERICA 1" o equivalente, a contatto della pelle, ed essere conforme alle specifiche tecniche dei CAM (criteri ambientali minimi), come meglio specificato nei successivi paragrafi.

7.4 MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA DOTAZIONE BIANCHERIA PIANA.

La ditta dovrà garantire il costante e puntuale reintegro della dotazione di biancheria necessaria al fabbisogno in base ai quantitativi di biancheria ritirata per il lavaggio e il costante e puntuale reintegro della dotazione iniziale, tenuto conto del numero di ospiti.

In nessun caso la minor consegna della biancheria rispetto a quella inviata da lavare deve incidere sulla dotazione di scorta la quale è necessaria al Committente per sopperire alle emergenze.

Qualsiasi situazione che comportasse carenza della biancheria tale da impedire il corretto andamento del servizio, sarà sanzionata con le penalità previste.

7.5 PENALITA'

Nel caso in cui l'appaltatore ritardi l'esecuzione del servizio, rispetto ai termini prescritti dal presente capitolato, è dovuta a favore della stazione appaltante una penalità, pari a € 150,00 per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui la Ditta consegna un quantitativo di biancheria piana insufficiente rispetto ai termini e necessità dell'Istituzione e non provveda tassativamente entro le ore 8 del giorno successivo alla consegna ad adeguare la consegna al fabbisogno, è dovuta alla stazione appaltante una penalità pari a € 200,00.

In caso di persistente inadempienza la stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare comunque le procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

In caso d'infrazione a obblighi contrattuali, l'entità della penale è pari a € 500,00 e fino a un massimo di € 5.000,00.

Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale della direzione della stazione appaltante, che ne darà comunicazione, anche tramite e mail o fax, all'appaltatore, il quale dovrà, entro i termini indicati nella contestazione da parte della stazione appaltante, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, la stazione appaltante esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando i criteri in precedenza indicati. Non sarà applicata nessuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate.

L'applicazione delle penalità o delle trattenute con le modalità dianzi indicate, non estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti del quale l'appaltatore resta comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi, a spese dell'appaltatore medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese, i servizi eventualmente eseguite d'ufficio sono addebitati sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel momento in cui è disposto il pagamento del servizio, con corrispondente introito finanziario. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità è addebitato sulla cauzione.

7.6 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi.

L'appaltatore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

8 FINANZIAMENTO

Il servizio sarà finanziato con fondi propri di bilancio.

9 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo a base di gara è stato stimato sulla scorta dei consumi stimati in relazione all'attività dell'Ente dell'anno precedente per i quantitativi di massima sotto indicati.

Il consumo dell'attività dell'Ente fa riferimento alla seguente dotazione posti letto: **67 POSTI LETTO.**

10 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto presso l'Istituzione Casa di Riposo "A. Penasa" di Valli del Pasubio – Vicenza - Via San Rocco, 1.

11 CONSEGNA DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA

L'affidatario dovrà essere in grado di avviare il servizio a far **data del 1° novembre 2021** (o data diversa in funzione dei tempi di aggiudicazione). La data effettiva del servizio, infatti, sarà quella definitivamente stabilita con il provvedimento (previsto dall'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016) di aggiudicazione efficace dell'appalto e reso noto all'aggiudicatario in sede di comunicazione ex art. 76, comma 5, del D.lgs n°50/2016.

12 DURATA DEL SERVIZIO E PROROGA

La durata del servizio è fissata in tre anni + 3 con decorrenza dalla data della stipula della convenzione o dell'avvio dello stesso sotto le riserve di legge. Per motivi tecnici l'appalto potrà essere prorogato di mesi 6 (sei).

I primi 6 (sei) mesi sono considerati periodi di prova, per cui per ragioni di comprovata inefficienza e insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla ditta, il contratto potrà essere disdetto, mediante lettera raccomandata AR senza che all'appaltatore sia dovuto alcun corrispettivo se non quanto dovuto per servizi regolarmente svolti.

13 ONERI PER LA SICUREZZA

Il committente ha redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, che è depositato agli atti e consultabile dall'affidatario.

I costi della sicurezza s'intendono pari a € 300,00 annui, in quanto rientranti negli obblighi d'informazione e formazione del committente sui rischi presenti nei luoghi oggetto dell'appalto. L'appaltatore riceverà dal committente un estratto dell'organigramma aziendale e del piano di emergenza aziendale e copia delle planimetrie dei luoghi di cui sopra.

14 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs, 50/16 "Criteri di sostenibilità ambientale ed energetica" e del Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 gennaio 2017 "Piano di azione nazionale sul Green Public Procurement" vengono definite le seguenti specifiche tecniche di base in relazione ai Criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture dei prodotti tessili:

- **COMPOSIZIONE DEL TESSUTO** (art. 4.1.1 D.M. CAM): la biancheria piana deve essere di tessuto riciclabile, ovvero la composizione delle fibre di cui è costituito ne deve garantire la riciclabilità, oppure deve essere prevalentemente costituito da fibre naturali (le indicazioni specifiche al riguardo devono essere inserite nella documentazione che compone l'offerta tecnica).

Verifica: in sede di offerta dovrà essere fornita una rappresentazione fotografica dell'etichetta apposta sui capi oggetto dell'offerta e, per la dimostrazione dell'eventuale riciclabilità, dovranno essere fornite indicazioni specifiche nella documentazione tecnica presentata in offerta;

- **RESTRIZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE DA TESTARE SUL PRODOTTO FINITO** (art. 4.1.2 D.M. CAM); i prodotti forniti non devono contenere le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 iscritte nell'allegato XIV alla data di pubblicazione del bando e le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'art. 59 del medesimo regolamento in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né le sostanze soggette a restrizione per gli usi specifici indicate nell'allegato XVII e riportate nella tabella indicata all'art. 4.1.2 del D.M. 11/01/2017. Inoltre i prodotti forniti non devono contenere le sostanze che permangono nel prodotto finito applicate nelle fasi di tintura, stampa e rifinitura classificate ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 con le indicazioni di pericolo riportate all'art. 4.1.2 del D.M. 11/01/2017.

Verifica: l'offerente deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la conformità al criterio. In particolare: se tramite il possesso dell'etichetta Ecolabel europeo o dell'etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II), deve allegare la licenza d'uso del marchio/certificati/rapporti che autorizzano l'uso del marchio oppure nel caso del possesso di etichette ecologiche conformi alla ISO 14024 equivalenti, l'operatore economico dovrà indicare i riferimenti dello standard, il requisito che vi è contenuto che non potrà essere meno restrittivo rispetto al criterio ambientale in oggetto inoltre dovrà indicare le modalità di verifica del criterio, che dovrà essere effettuata in base alle metodiche indicate da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008, in relazione alla norma UNI EN ISO 17025; mentre, se tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 (in tale caso, un laboratorio accreditato ISO 17025 operante nel settore chimico per eseguire tali prove), deve allegarli in offerta. Per attestare l'assenza delle sostanze in autorizzazione o candidate

ad essere iscritte in detto elenco nonché l'assenza delle sostanze identificate in base alle indicazioni di pericolo, l'organismo di valutazione della conformità deve acquisire le informazioni tecniche pertinenti dal produttore, ivi incluse le schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), le schede di dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele impiegate per la tintura stampa o finitura.

Se non acquisita tale documentazione tecnica, dovrebbe sottoporre l'articolo, laddove possibile per mezzo di una metodologia standardizzata, a prova di laboratorio per verificare l'assenza di una delle sostanze presenti in tali elenchi, se sussiste un rischio che detta sostanza possa essere impiegata e possa permanere nei prodotti tessili. Le prove di laboratorio cui sottoporre i prodotti devono essere quelle pertinenti alle caratteristiche dei prodotti medesimi e ai relativi profili di rischio.

BIANCHERIA DA LETTO, DA TAVOLE E ASSIMILATI, RIUTILIZZABILITÀ (art. 4.1.4 D.M. CAM): per quanto concerne la biancheria da letto, da tavola e assimilati, i prodotti non devono essere monouso.

Si evidenzia che i detersivi ed altri prodotti utilizzati devono essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia ed idonei ad assicurare ai dispositivi tessili la necessaria morbidezza e comfort, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti, quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro. I prodotti sbiancanti dovranno essere idonei a rimuovere macchie ed eventuali aloni al fine di non indurre la creazione di macchie indelebili sui tessuti. L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di impiegare detersivi od altre sostanze, prive di fosforo, di NTA e DTA. In particolare dovranno essere conformi per tutte le parti applicabili, ai CAM di cui al D.M. del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene).

Si evidenzia che dovranno essere attuati i protocolli condivisi per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 previsti per il settore specifico oggetto dell'appalto adottati a livello nazionale e/o locale e dovranno essere seguite le indicazioni del Ministero della Salute e/o dell'OMS e quanto previsto dalle linee guida per la gestione del rischio biologico dell'ISPESL e le indicazioni di altre autorità.

Dovrà essere prestata particolare attenzione all'attività di sanificazione/disinfezione. Tutti gli articoli devono essere sottoposti a procedimento di disinfezione che deve garantire l'eliminazione e la inattivazione dei germi che si trovano sugli articoli contaminati in modo da interrompere irreversibilmente la catena epidemiologica. Tutti gli articoli devono essere riconsegnati, a seguito del trattamento (lavaggio/detersione/disinfezione/asciugatura), in idonee confezioni atte a garantire il mantenimento di condizioni igieniche ottimali e preservare il materiale da eventuali contaminazioni esterne. Durante il trasporto deve essere osservata ogni precauzione dal punto di vista igienico; in particolare è vietato il trasporto promiscuo senza separazione di biancheria sporca e pulita sullo stesso automezzo/carrello. Anche le attrezzature (contenitori, carrelli, etc.) e i cassoni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente lavati e disinfettati.

Le disposizioni di cui sopra varranno per tutto il periodo d'emergenza sanitaria in corso.

15 CONTRATTO D'APPALTO

Stipulazione del contratto

L'affidatario del servizio è tenuto a stipulare apposito contratto.

Il contratto verrà redatto nella forma di scrittura privata registrata in caso d'uso.

La stipula avverrà non appena effettuati i controlli previsti dalla normativa pubblica in materia di appalti e dopo l'approvazione definitiva da parte dell'Amministrazione appaltante. Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente capitolato d'oneri;
- b) l'offerta economica della ditta affidataria;

- c) il progetto presentato dalla Ditta affidataria;
- d) il provvedimento di aggiudicazione.

Spese contrattuali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali, consistenti nelle spese per bolli e registri relativi alla convenzione, alle copie e agli atti allegati.

L'affidatario versa l'importo delle spese contrattuali, preventivamente comunicate, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, la somma dovuta sarà trattenuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto stesso.

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio, è tenuto a costituire a favore della Casa di Riposo, una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, di un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L'Ente si riserva di richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs 50/2016, per la garanzia provvisoria.

L'Ente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Ente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione di cui al presente articolo a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D.lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

16 PREZZI E REVISIONE

Il corrispettivo dell'appalto quale risultante dall'aggiudicazione si intende comprensivo di ogni onere relativo al costo da sostenere per il personale dell'appaltatore, nel rigoroso rispetto della normativa vigente, per coordinamento e formazione, per attrezzature, DPI, materiale di consumo, trasporti, assicurazioni ed ogni altra spesa, comprese quelle generali, che l'appaltatore debba sostenere per prestare i servizi.

Il corrispettivo, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, è soggetto alla revisione periodica prevista dall'art. 106 del D. Lgs. n° 50/2016.

Restano ferme, infatti, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede, in caso di variazione dei prezzi in aumento o in diminuzione superiore al 10%, per l'appaltatore o per l'Ente la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

17 MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti avvengono mensilmente ossia entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture a cura del Direttore dell'esecuzione.

Al fine di consentire di assolvere al debito informativo Regionale ed al controllo di gestione, alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- tabella riassuntiva delle forniture del mese di riferimento

I corrispettivi mensili saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura (elettronica). L'Ente provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.

Si procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva. La presenza di un DURC irregolare è motivo ostativo al pagamento di qualsiasi somma e costituisce possibilità per gli Enti di avviare la procedura di risoluzione del contratto in danno.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.9.10.2002 n.231, mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

Il corrispettivo è comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali, fiscali ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi, cui va aggiunta l'IVA se ed in quanto dovuta.

Nel caso di effettuazione dei servizi indicati nel presente capitolato in misura inferiore alle previsioni, il corrispettivo dovuto sarà proporzionalmente ridotto ed evidenziato in fattura.

Viene espressamente stabilito che la l'Ente Committente potrà trattenere sul prezzo da corrispondere all'Appaltatore le somme necessarie per il reintegro di eventuali danni già contestati allo stesso o il rimborso delle spese.

Il domicilio bancario su cui effettuare il pagamento sarà comunicato a cura dell'Appaltatore.

In caso di inottemperanza agli obblighi previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei propri dipendenti e/o soci-lavoratori di cooperativa, accertata dagli enti o a questi segnalata dal Responsabile Provinciale del Lavoro, si potrà provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l'appalto o della cauzione senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento dei danni.

18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1. Quando l'Ente e il soggetto affidatario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima della scadenza dei termini previsti nella stessa; il soggetto affidatario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 2. Sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'affidatario per causa ad esso non imputabile;
- in questi casi l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva.

L'Ente può procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando all'Operatore economico, tramite e-mail certificata o raccomandata, la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:

1. in caso di mancato superamento del periodo di prova;
2. dopo l'applicazione di tre penalità nel corso di un anno;
3. qualora le prestazioni non siano svolte per due forniture consecutive od il servizio venga sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
4. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
5. per cessione dell'Impresa, quando l'Ente non ritenga di continuare il rapporto con il nuovo

- soggetto;
6. per cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
 7. per cessione del contratto o del subappalto;
 8. inosservanza delle norme igienico – sanitarie nella conduzione del servizio;
 9. violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
 10. n. 3 contestazioni scritte, comunicate a mezzo raccomandata, a cui l'operatore economico non fornisca adeguate giustificazioni nei termini prescritti.

L'Ente, una volta rilevato l'inadempimento, che legittima la risoluzione immediata del contratto, può riservarsi di chiedere spiegazioni in merito tramite e-mail certificata, fax o raccomandata, il tutto con medesimo valore, concedendo un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per fornire adeguate giustificazioni. Decorso il predetto termine, qualora le giustificazioni non siano giudicate soddisfacenti, potrà essere esercitata la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'Operatore economico, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Ente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso d'esercizio diretto dei servizi, sia in caso di nuovo appalto a terzi. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Operatore economico a mezzo lettera raccomandata A.R., con indicazione degli importi relativi.

Nel caso di minor spesa, nulla compete all'Operatore economico inadempiente, al quale saranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d'arte fino al momento della disposta risoluzione.

E' fatta salva la facoltà dell'Ente, di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

In seguito alla risoluzione del contratto, l'Ente Committente procede all'affidamento dei servizi all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

In caso di risoluzione di ciascun contratto, la Ditta aggiudicataria è comunque impegnata a proseguire l'incarico, alle medesime condizioni, per il tempo massimo di tre mesi.

19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs. n°50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs n°50/2016.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

20 RECESSO DAL CONTRATTO

L'Ente Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c. in

qualunque tempo e fino alla fine del servizio.

Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data del recesso.

L'Ente potrà recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'art.1373 c.c. senza che l'Operatore economico possa pretendere alcunché, previa comunicazione da notificarsi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.

21 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Ente potrà ordinare ad altra Ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Operatore economico stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Ente. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Ente potrà rivalersi, mediante trattative, sugli eventuali crediti dell'Operatore economico ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

22 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Qualora l'Operatore economico dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Ente Committente si rivarrà, a titolo risarcitorio, su tutto il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali altri maggiori danni. Sarà inoltre addebitato all'Operatore economico, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altre Ditte.

Nel caso di disdetta del contratto da parte dell'operatore economico per causa a lui non imputabile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.), la comunicazione di preavviso all'Ente dovrà essere di almeno 8 (otto) mesi dalla data di ricevimento della raccomandata.

23 OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi il servizio.

24 OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Il personale dell'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

25 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto all'applicazione delle norme di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pertanto, conterrà una apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge, con l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto di cui al presente bando, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

questi dati sono previamente richiesti dalla stazione appaltante e comunicati dall'aggiudicatario in tempo utile per la stesura e sottoscrizione del contratto.

26 CONTROVERSIE

Quando sorgono contestazioni tra l'Ente e l'affidatario, oppure quando questo contesta le prescrizioni dategli perchè ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'affidatario, che provvede per intanto ad eseguirle.

1. Ove l'affidatario ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Vicenza.
2. E' facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, derivante dal Capitolato speciale d'appalto e dal presente Disciplinare, mediante transazione (art. 208 del D. Lgs. n°50/2016).

27 RISERVATEZZA - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

L'Appaltatore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutte le informazioni e documenti sia cartacei che in formato digitale forniti dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento del servizio e su tutti i dati relativi al servizio di proprietà esclusiva delle strutture, ha inoltre l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto

L'Appaltatore è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie oppure video relativi ai luoghi e persone in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare degli interessati.

L'Operatore economico aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente, che si riserva in caso di particolare gravità di risolvere il contratto.

28 TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che i dati forniti a seguito delle procedure di gara saranno oggetto di trattamento da parte di questa Istituzione, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679-

29 DOMICILIO FISCALE, RECAPITO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi ed è altresì tenuta a comunicare a ciascuna Amministrazione degli Enti ogni variazione che dovesse intervenire durante la valenza dell'appalto. In particolare, al momento dell'affidamento del servizio, l'Appaltatore dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

30 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa riferimento alle norme vigenti ed al Codice Civile in materia di contratti.

**IL DIRETTORE
CAVION dr.ssa Barbara**